



allegati:

Area promozione salute e prevenzione

riferimento:

Agli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri provinciali della Regione FVG

Oggetto. Precisazioni sulla figura del medico
competente coordinatore e sul tema della
sostituzione del medico competente in caso di
assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi

Alle Aziende Sanitarie del FVG

Alle Organizzazioni datoriali

LORO SEDI

Vista la segnalazione da parte dei Direttori delle Strutture PSAL delle A.A.S./A.S.U.I. regionali di alcuni episodi di scorretta interpretazione dei contenuti del D. Lgs. 81/08 in merito all'attività del medico competente e del medico competente coordinatore, in accordo con il Coordinamento regionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, si vuole richiamare l'attenzione dei medici competenti e dei datori di lavoro su quanto riportato nella normativa specifica e nella sua interpretazione da parte della Commissione per gli Interpelli.

Figura del medico competente coordinatore

Il D. Lgs. 81/08 prevede, all'art. 39, c. 6, il fatto che *"Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento"*.

La formula individuata dal legislatore appare inequivocabile; nelle fattispecie di cui sopra, qualora il datore di lavoro nomini più medici competenti, deve nominare tra questi il medico competente con funzioni di coordinamento, di seguito indicato come M.C. coordinatore. Ovviamente, essendo il M.C. coordinatore uno dei medici competenti nominati ai sensi dell'art. 18, c. 1, l. a) del D.lgs. 81/08, deve possedere i titoli ed i requisiti previsti all'art. 38 della norma citata e deve svolgere l'attività di medico competente nell'azienda per la quale è stato nominato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39.

Per poter ricoprire il ruolo di M.C. coordinatore il professionista deve quindi, come requisito essenziale, essere in possesso dei titoli necessari, svolgere i compiti che la norma attribuisce al medico competente, in particolare gli articoli 25, 40 e 41 del decreto citato, e deve inoltre svolgere, o collaborare, allo svolgimento di tutti gli specifici compiti diversamente richiamati in altre parti del decreto, si pensi in particolare all'essenziale collaborazione nella

valutazione dei rischi (ex art. 29, c.1) o nell'impostazione del modello di organizzazione e gestione aziendale (ex art. 30). Se, ad esempio, un medico viene nominato medico competente con funzioni di coordinamento, ma non svolge direttamente attività di sorveglianza sanitaria, non possiede il requisito essenziale per la funzione, non solo di M.C. coordinatore, ma, tantomeno, di medico competente, nell'accezione stessa definita dall'art. 2, c. 1, lett. h del D. Lgs. 81/08.

Nel caso di nomina di più medici competenti e, di conseguenza, di un M.C. coordinatore, il datore di lavoro o i dirigenti incaricati devono indicare chiaramente e formalmente l'ambito di competenza di ciascun medico al momento del conferimento dell'incarico (ex comma 4 dell'art. 39).

Il M.C. coordinatore, oltre a svolgere la propria funzione di medico competente nell'ambito individuato dal datore di lavoro al momento del conferimento dell'incarico, promuove e concorda criteri omogenei di comportamento cui tutti i medici competenti aziendali fanno riferimento, in funzione delle attività/obblighi in carico alla figura stessa di medico competente.

Il M.C. coordinatore non può porre giudizi ex art. 41, c. 5 del D. Lgs. 81 se non relativi ai lavoratori per i quali egli svolga direttamente l'attività di sorveglianza sanitaria.

Sostituzione del medico competente in caso di assenza

Non essendo consentite dalla normativa sostituzioni del medico competente (vedasi in merito la risposta all'Interpello del 23/02/2006, prot. 1768 MLPS dell'apposita commissione interministeriale), in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi del medico competente, il datore di lavoro può nominare un altro medico competente che sostituisca per il periodo necessario il medico competente assente (art. 18, c 1 lett. a ed art. 2 del D.lgs. 81/08).

In nessun caso è ammessa la commistione nello svolgimento dell'attività, non essendo possibile la presenza contemporanea di due medici competenti che svolgono la loro specifica funzione nei confronti degli stessi lavoratori. Nel momento in cui il medico competente sostituito riprende la sua attività il datore di lavoro procede alla revoca della nomina del medico competente che lo ha sostituito.

Poiché l'emissione del giudizio di idoneità non presuppone la sola visita medica ma la conoscenza approfondita dei rischi dell'attività lavorativa e del contesto specifico, si ricorda che il medico competente nominato in sostituzione del medico competente assente per malattia od altri impedimenti oggettivi deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e deve adempiere a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (in particolare le lettere a, b, ed l dello stesso articolo).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Paolo Pischiutti
f.to digitalmente